



Progetto finanziato nel
quadro del Programma
Giustizia dell'Unione
Europea (2014-2020)



NBF
Notaries
Beyond Frontiers

Partners



Associate
partners



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO



**Presentazione del Regolamento (UE)
2016/1103 sui regimi patrimoniali tra
coniugi e 2016/1104 in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate e
relativa legge applicabile.**

Marjorie DEVISME e Cyril NOURISSAT



Applicabilità dei regolamenti

- Applicabilità personale
- Applicabilità temporale
- Applicabilità spaziale
- Applicabilità materiale



Applicabilità personale

NESSUNA!

Tuttavia: vedere considerando 14



Applicabilità temporale

Data da ricordare: 29 gennaio 2019

Situazioni transitorie



Applicazione spaziale

Campo d'applicazione territoriale: nozione di Stati membri / Stati non membri / Stati terzi

Da ricordare: gli Stati non membri mantengono, all'interno dell'Unione, le rispettive regole di Diritto Internazionale Privato

Effetto allineamento? Situazione del Principato di Monaco o della Svizzera...



Applicazione materiale

Inclusioni art. 1

Esclusioni art. 1

Nozione di regime patrimoniale matrimoniale e di effetto patrimoniale

Ruolo delle definizioni autonome e articolazione con altri strumenti internazionali e/o europei



Promemoria

Applicazione *erga omnes*

L'articolo 20 dei regolamenti precisa che qualsiasi legge convenuta "*si applica anche laddove detta legge non sia quella di uno Stato membro*".

Promemoria

Entrambi i Regolamenti non prevedono il rinvio (art. 32)

Nell'ipotesi in cui si designi la legge di uno Stato non aderente ci si attiene all'applicazione delle relative regole materiali interne, anche se, nei confronti delle rispettive regole di diritto internazionale privato, questa non è competente e rinvia alla *lex fori* o a un'altra legge che si riconosca applicabile.

Scelta preventiva della legge applicabile

- Il Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi prevede la possibilità per i nubendi di scegliere la legge applicabile al loro regime matrimoniale prima del matrimonio. In Francia, il diritto comune e la Convenzione dell'Aia, entrata in vigore il 1° settembre 1992, prevedevano già questa facoltà.
- Il Regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate apporta un'innovazione estendendo tale facoltà anche alle unioni registrate a partire dal 29 gennaio 2019. Precedentemente, l'articolo 515-7-1 del Codice Civile prevedeva in Francia soltanto un collegamento unico alla legge dello Stato di registrazione dell'unione.

Scelta preventiva della legge applicabile

Applicazione della scelta

Per la totalità dei beni deve essere scelta una legge unica. I regolamenti stabiliscono il principio di unità della legge applicabile (art. 21): la legge scelta si applica a tutti i beni indipendentemente dal luogo in cui si trovino, che sia uno Stato membro o uno Stato terzo (considerando 43, Reg. Regimi Matrimon. e considerando 42, Reg. Unioni Registr.).

Scelta preventiva della legge applicabile

MATRIMONIO

I coniugi hanno due opzioni (art. 22, § 1). Possono scegliere tra:

- la legge dello Stato di residenza abituale di uno dei due nubendi al momento della scelta;
- la legge nazionale di uno dei due nubendi al momento della scelta.

Scelta preventiva della legge applicabile

UNIONI REGISTRATE

In questo caso si prospetta un'opzione ulteriore rispetto al matrimonio. Oltre alle due opzioni contemplate per i coniugi, se ne aggiunge una terza che consente alle parti di un'unione registrata di scegliere la "*legge dello Stato ai cui sensi è stata costituita l'unione*".

L'articolo 22 del Regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate apporta inoltre un'ulteriore precisazione invitando a verificare che la legge scelta "*comporti effetti patrimoniali all'istituzione dell'unione registrata*".

Scelta preventiva della legge applicabile

Forma di scelta della legge

I regolamenti presentano due regole distinte di validità formale: una per l'"accordo sulla scelta della legge" (art. 23) e l'altra per la "convenzione tra coniugi/tra parti di un'unione registrata" (art. 25).

Scelta preventiva della legge applicabile

Forma di scelta della legge

Nel caso in cui, al momento della stipula dell'accordo, i coniugi abbiano la loro residenza abituale in Stati membri diversi e qualora le leggi di tali Stati prevedano regole formali differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa le condizioni stabilite da una di queste leggi (art. 23 §3).

Scelta preventiva della legge applicabile

Forma di scelta della legge

Esempio 1:

Due nubendi, uno residente in Francia, l'altro in Finlandia -Stato aderente alla cooperazione rafforzata- vorrebbero stipulare una convenzione matrimoniale prima della loro unione e scegliere in quell'occasione la legge applicabile al loro regime matrimoniale.

La convenzione matrimoniale, in considerazione del luogo di residenza dei nubendi, potrà essere stipulata tramite atto autentico -come previsto dalla legge francese- oppure tramite scrittura privata -come previsto dalla legge finlandese.

Scelta preventiva della legge applicabile

Forma di scelta della legge

Esempio 2:

Due nubendi, uno abitualmente residente in Francia, l'altro in Inghilterra -Stato non aderente alla cooperazione rafforzata- vorrebbero stipulare una convenzione matrimoniale prima della loro unione e scegliere in quell'occasione la legge applicabile al loro regime matrimoniale.

La convenzione matrimoniale dovrà obbligatoriamente essere redatta sotto forma di atto autentico anche nel caso in cui i coniugi volessero sottoporre il loro regime matrimoniale alla legge inglese che autorizza le scritture private. Infatti, poiché uno dei coniugi risiede in Francia, dovranno essere applicate le regole di forma di quella legge, ovvero la redazione di un atto notarile. Non si terrà conto delle regole di forma dello Stato terzo.

Legge applicabile in mancanza di scelta

La regola differisce a seconda che si tratti di matrimonio o di unione registrata.

Matrimonio

L'articolo 26, §1 del regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi pone una regola di conflitto di legge a tre criteri gerarchizzati, prevedendo che in mancanza di scelta della legge applicabile il regime matrimoniale sia sottoposto:

- In primo luogo alla legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio.
- In mancanza di residenza abituale comune, alla legge della loro nazionalità comune al momento della celebrazione del matrimonio.

(Questo collegamento non è applicabile nel caso in cui i coniugi abbiano più nazionalità comuni (art. 26, §2). Non lo è neppure se i coniugi di nazionalità diverse al momento del matrimonio, acquisiscono successivamente la stessa nazionalità).

- In mancanza di nazionalità comune o se essi abbiano più nazionalità comuni al momento del matrimonio (art. 26, §2), il regime è sottoposto alla "legge dello Stato con cui entrambi i coniugi presentano il collegamento più stretto al momento della celebrazione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze".

Legge applicabile in mancanza di scelta

Unione registrata

L'articolo 26, §1 del Regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate prevede una regola di collegamento unico: in mancanza di scelta della legge, gli effetti patrimoniali dell'unione sono regolamentati dalla legge dello "Stato ai cui sensi è stata costituita l'unione".

Il considerando 48 precisa che si tratta della legge dello stato di registrazione dell'unione, unico collegamento che consente di evitare l'applicazione di una legge che non riconosca o proibisca l'unione registrata.

Legge applicabile in mancanza di scelta

Clausola d'eccezione - matrimonio

A titolo eccezionale, la legge dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi può essere applicata in loco della legge della prima residenza comune, a **quattro condizioni** (art. 26, §3, Reg. Regimi matrim.):

1. Soltanto l'autorità giurisdizionale competente può decidere dell'applicazione. **Attenzione! Il notaio non ha alcun potere decisionale su questo tipo di rivendicazione.**
2. I coniugi non devono aver stipulato una convenzione matrimoniale prima della data di scelta di quest'ultima residenza.
3. Uno dei coniugi deve presentarne richiesta all'autorità giurisdizionale competente in materia di Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi.
4. Il coniuge richiedente dovrà dimostrare, per entrambi i coniugi, che quest'ultima residenza abituale comune ha avuto una durata "significativamente più lunga" della prima residenza abituale comune, e che i coniugi si sono basati su questa legge per regolamentare i loro rapporti patrimoniali.

Legge applicabile in mancanza di scelta

Clausola d'eccezione - unioni registrate

Per le parti dell'unione registrata la clausola d'eccezione è prevista secondo termini simili, salvo per tre differenze (art. 26, §2, Reg. Unioni reg.):

1. La legge a cui può eccezionalmente sostituirsi la legge della loro ultima residenza abituale comune è in questo caso la legge dello Stato di registrazione dell'unione, applicabile in mancanza di scelta.
2. Inoltre affinché si applichi la legge sostituita occorre che questa attribuisca effetti patrimoniali all'unione registrata.
3. La durata dell'ultima residenza deve essere "*significativa*", senza ulteriori precisazioni.

Applicabilità della legge

L'articolo 27 di ciascun regolamento stila un elenco non esaustivo che comprende:

- "a) classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
- b) trasferimento dei beni da una categoria ad un'altra;
- c) obblighi di un coniuge derivanti dagli impegni assunti dall'altro e dai debiti di quest'ultimo;
- d) poteri, diritti e obblighi di un coniuge o di entrambi nei confronti dei beni;
- e) scioglimento del regime matrimoniale, liquidazione o condivisione dei beni;
- f) effetti del regime matrimoniale su un rapporto giuridico tra un coniuge e i terzi;
- g) validità sostanziale di una convenzione matrimoniale".

Applicabilità della legge

La formulazione generale dell'articolo 27 circa i poteri dei coniugi o la loro responsabilità nei confronti dei debiti permette di includere le regole patrimoniali del regime primario -o quantomeno alcune- nell'ambito di applicazione della legge del regime matrimoniale.

Ciò rafforza la definizione inclusiva della nozione di "regime matrimoniale" indicata nel considerando 18.

Cambiamento della legge applicabile

Il cambiamento può essere esclusivamente volontario

I coniugi/parti di un'unione registrata hanno facoltà di cambiare legge applicabile durante il matrimonio a prescindere dal fatto che abbiano o meno stipulato in precedenza un accordo circa la scelta della legge applicabile (art. 22, §1, consid. 45, Reg. Matrimoni e consid. 44, Reg. Unioni reg., precisando che la scelta della legge può essere fatta "in qualsiasi momento", prima o durante l'unione).

Cambiamento della legge applicabile

Sono interessate tutte le coppie, indipendentemente dalla data della loro unione: qualsiasi cambiamento di legge operato dopo il 29 gennaio 2019 è sottoposto ai regolamenti, ivi compresi i matrimoni/unioni registrate prima del 29 gennaio 2019 (art. 69, §3).

Cambiamento della legge applicabile

Applicazione e forma della scelta

Il cambiamento di legge segue le stesse regole della scelta preventiva della legge: stessa applicazione della scelta per quanto riguarda le leggi che possono essere scelte (Matrimonio: residenza abituale o nazionalità di uno dei coniugi; Unione: *idem* + legge dello Stato di registrazione), stessa regola di forma dell'accordo di scelta della legge.

È applicabile anche il principio dell'unità della legge applicabile a proposito dei beni interessati.

Cambiamento della legge applicabile

Portata del cambiamento

Il cambiamento della legge ha effetti solamente per il futuro, salvo diversa volontà dei coniugi (art. 22, §2).

In questo caso, la retroattività non pregiudica i diritti dei terzi (art. 22, §3).

Conclusioni

